



**464. Regio decreto 19 dicembre 1880 n. 5826, che approva un nuovo regolamento sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Roma, 1880, n. 5826, ed in GU 11 gennaio 1881 n. 10. È entrato in vigore il 26 gennaio 1881.*

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia  
Vedute le leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652;  
Sentito il Consiglio di Stato;  
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652, sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.
2. Il regolamento approvato col Nostro decreto 10 agosto 1875, n. 2680 è abrogato.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2337 E  
10 AGOSTO 1875, N. 2652.

1. Chi intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della provincia una dichiarazione in duplice originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo A.

Un'enciclopedia, un'antologia, uno studio graduato, ovvero un altro lavoro letterario, teatrale o musicale, composto di più parti, può essere oggetto di una sola dichiarazione allora soltanto che le parti, e pel loro contenuto, e pel loro coordinamento, sono tali da costituire manifestamente un'opera unica.

Ciò dovrà risultare, ove trattisi di opera stampata, anche rispetto alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli e delle pagine, e, in generale, rispetto alla forma tipografica.

2. Per sopperire alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni deve essere pagato per ciascuna dichiarazione il diritto fisso di lire due.

Questo diritto deve essere versato al ricevitore del registro del luogo ove s'intende presentare la dichiarazione, od a quello del luogo di dimora del dichiarante.

3. Alla dichiarazione indicata nell'articolo 10 andrà unito un esemplare dell'opera a cui si riferiscono i diritti d'autore, o una copia fatta con la fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possono essere depositate; salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1875, n. 2652 per le opere teatrali inedite, rispetto alle quali si vuole riservare il diritto di rappresentazione.

Il visto da apporsi sul manoscritto originale di queste ultime opere sarà conforme al modulo B.

Sarà in ogni caso annessa alla dichiarazione la ricevuta del diritto fisso pagato a norma dell'articolo 2 e quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dello interessato, vi sarà pure unita la procura fatta nelle debite forme.

4. L'ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni pei diritti d'autore, ne fa constare, mediante certificato scritto sopra gli ambedue originali. Questo certificato sarà redatto secondo il modulo C, e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura di cui all'articolo seguente.

5. Il certificato di cui all'articolo precedente sarà contemporaneamente trascritto sopra apposito registro.

6. Nei tre giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione, munito del certificato e corredato dalla copia dell'opera presentata, e del diritto fisso pagato a norma dell'art. 1 sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, sarà consegnato al dichiarante.

**7.** Qualora un'opera, sulla quale vogliosi riservare i diritti d'autore, sia pubblicata in più riprese ed in tempi diversi, il diritto, di lire due dovrà essere pagato allorché si presenta la dichiarazione rispetto alla prima parte dell'opera; le parti successive dovranno formare oggetto di speciale deposito, e le Prefetture ne attesteranno l'esecuzione mediante annotazioni sulle parti d'opera presentate in conformità al modulo *D*.

Per le opere periodiche e per le raccolte indicate nella seconda parte dell'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, oltre il diritto di lire due all'atto in cui viene presentata la dichiarazione, sarà pagato lo stesso diritto in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell'anno, sino a che il diritto pagato per ogni opera abbia raggiunto la somma di lire dieci.

Il pagamento di tale diritto avrà luogo nei modi stabiliti dall'articolo 2.

Per l'invio delle parti d'opera al Ministero, la Prefettura si uniformerà alle prescrizioni dell'articolo 6.

**8.** Chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di quello cui appartiene il diritto d'autore, un'opera, riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo, a termini dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, deve pagare un diritto fisso di lire due; in conformità all'art. 2 del presente regolamento e presentare alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo *E*, allegando la ricevuta del diritto pagato.

Questa dichiarazione deve essere, a cura e spese del richiedente, inserita per due volte, alla distanza di quindici giorni, nella Gazzetta ufficiale del Regno.

L'interessato dovrà dar prova di queste inserzioni presentando alla Prefettura un esemplare dei giornali che le contengono e dovrà inoltre, non appena abbia avuto luogo la riproduzione dell'opera, depositarne parimenti alla Prefettura un esemplare.

**9.** Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicate alle dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, salvo che la trasmissione entro 3 giorni al Ministero dell'esemplare dell'opera stessa avrà luogo allora che esso sia depositato dall'interessato.

La Prefettura dovrà poi trasmettere entro tre giorni al Ministero i giornali presentati a termini dell'articolo precedente.

**10.** Chi, a tenore dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1875, n. 2652, intenda che sia data pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore, dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza allegandovi, se travasi di mutazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il documento che dimostra come essa sia passata in giudicato; se trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le cui firme siano regolarmente autenticate, e se si tratta di mutazioni avvenute per successione, un atto di notorietà da cui risulti il trasferimento; come pure, se la successione è testata copia autentica del testamento.

A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione, dovrà essere pagato, per ciascuna di queste istanze, un diritto eguale a quello indicato dall'articolo 2 e dovrà all'istanza stessa essere allegata la relativa quietanza del ricevitore del registro.

Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà esser fatta menzione nel registro di cui all'articolo 6; l'invio di esse al Ministero dovrà aver luogo nel termine di tre giorni dalla presentazione.

**11.** Chi desidera aver copie, estratti, o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti d'autore, deve, a titolo di rifusione di spesa pagare al ricevitore del registro un diritto di lire 2 e allegare alla sua domanda la ricevuta del diritto pagato e il foglio o i fogli di carta bollata da una lira, necessari per la trascrizione delle copie degli estratti e dei ragguagli richiesti.

**12.** Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai regi consoli od agenti consolari, i quali esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal presente regolamento e ne trasmetteranno poi l'ammontare all'amministrazione del demanio e delle tasse.